

LA DIRIGENTE

- VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
- VISTO il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l'attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico ed efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- VISTO il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 -Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- VISTO il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'Amministrazione digitale”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133”;
- VISTO il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 giugno 2007, n. 131, recante “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 maggio 2014, assunto al protocollo in data 15 maggio 2014, con numero 308, recante “Disposizioni inerenti le tabelle di valutazione dei titoli della II fascia e III fascia delle graduatorie di istituto, in applicazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 3 giugno 2015, n. 326, recante “Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente”, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 luglio 2019, n. 666;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che “dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016, come indicato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo”;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 24 aprile 2019, n. 374 e, in particolare, l'articolo 9-bis, concernente le graduatorie di istituto di I fascia;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 15 luglio

- VISTO 2019, n. 666, recante “Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l’attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente”;
- il Decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l’articolo 1- quater, recante “Disposizioni urgenti in materia di supplenze”, che introduce modificazioni all’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali, distinte per posto e classe di concorso, per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle lezioni, nonché viene istituita una specifica graduatoria provinciale finalizzata all’attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, destinata ai soggetti in possesso di titolo di specializzazione sul sostegno;
- VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l’articolo 2, comma 4-ter;
- VISTA l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione 10 luglio 2020 n. 60 recante “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art 4, commi 6-bis e 6-ter, della Legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”;
- VISTO il Decreto Dipartimentale del 21 luglio 2020 n. 858 - Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22. Modalità e termini di presentazione delle istanze;
- CONSIDERATO che l’art. 2 comma 4-ter del Decreto-legge 08.04.2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06.06.2020, n. 41 dispone che “La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell’articolo 4 della legge 03.05.1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l’approvazione di dette graduatorie da parte dell’ufficio scolastico provinciale territoriale competente;
- PRESO ATTO che l’art. 8 c. 5 dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione 10.07.2020 n. 60 recante “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art 4, commi 6-bis e 6-ter, della Legge 03.05.1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” dispone che “Gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso;

- VISTA la nota MI prot. 1243 del 14.07.2020 la quale prevede di individuare tempestivamente, nell'ambito della provincia di riferimento, le istituzioni scolastiche delle quali avvalersi per le attività di supporto alla valutazione delle istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso;
- VISTA la nota dell'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto prot. 11346 del 15.07.2020 nonché la nota dell'UST di Treviso prot. 6124 del 23.07.2020 riguardanti la richiesta di collaborazione da parte di personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche del Veneto per la procedura di reclutamento e nomina del personale docente a tempo determinato in base alle graduatorie redatte ai sensi dell'O.M. n. 60 del 10.07.2020;
- VISTA la nota M.I. prot. 1290 del 22.07.2020 - Nota esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all'OM 60/2020;
- VISTO quanto discusso e concordato con il gruppo di lavoro a seguito di appositi incontri del 02.07.2020 e del 30.07.2020;
- VISTO quanto discusso e concordato con i Dirigenti Scolastici della provincia di Treviso durante la videoconferenza fissata per il 04.08.2020 per le ore 11;
- CONSIDERATE le risultanze della Conferenza di servizio con i DD.SS. e delle riunioni del gruppo di lavoro provinciale, finalizzate alla disamina delle problematiche ed alla ricerca di adeguate soluzioni organizzative da adottare per la gestione della procedura di istituzione delle G.P.S. della provincia di Treviso e convergenti sulla assoluta necessità di ricorrere all'istituto della delega di cui agli art. 2 c. 4-ter del D.L. n. 22/2020 convertito in Legge n. 41/2020 e art. 8 c. 5 dell'O.M. n. 60/2020, in considerazione dell'alto numero di domande dei candidati, in ragione dell'analisi della serie storica delle precedenti procedure di aggiornamento e integrazione delle graduatorie, del ristretto tempo a disposizione per la produzione e pubblicazione delle nuove graduatorie provinciali a garanzia del corretto avvio del prossimo anno scolastico 2020/2021 nonché delle ulteriori concomitanti procedure ricadenti nella competenza dell'U.S.T di Treviso;
- CONSIDERATE le specificità dei vari ordini e gradi di scuole e delle relative valutazioni e convalide di titoli e servizi inerenti gli specifici posti e classi di concorso;

## DECRETA

### Art. 1 – DELEGA alle SCUOLE

Fatte salve ulteriori nuove indicazioni, è conferita ai Dirigenti di tutte le Istituzioni Scolastiche della provincia di Treviso, per la parte di propria competenza, in base all'allegato elenco, che fa parte integrante del presente decreto, la delega per la valutazione delle dichiarazioni rese nelle domande di partecipazione degli aspiranti all'inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (da ora G.P.S.) della Provincia di Treviso della prima e della seconda fascia, nonché delle connesse graduatorie di istituto della seconda e terza fascia per gli aa. ss. 2020/2021, 2021/2022, per gli specifici posti e classi di concorso loro assegnati, al fine della costituzione delle G.P.S. e delle connesse graduatorie di istituto, nei tempi necessari per garantire il corretto avvio dell'a. s. 2020/2021.



## Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

Ufficio VI - Ambito Territoriale di Treviso - Via Cal di Breda, 116 - edificio 4 - 31100 Treviso

### **Art. 2 – Aspetti organizzativi**

Con riserva di ulteriori adattamenti e variazioni, con il presente decreto vengono individuate le Istituzioni scolastiche elencate nell'allegato 1 chiamate a valutare le domande degli aspiranti all'inserimento nelle GPS e le specifiche classi di concorso ad esse assegnate. Le scuole o i gruppi di scuole saranno coordinate da una scuola polo, specificamente individuata nel suddetto allegato, ed opereranno secondo modalità gestionali e organizzative concordate tra i vari dirigenti di tutte le istituzioni scolastiche coinvolte.

L'individuazione delle classi di concorso, la loro aggregazione e l'assegnazione delle medesime, nonché l'aggregazione delle istituzioni scolastiche ha tenuto conto di quanto previsto dal D.M. sulle aree disciplinari, della specificità dei corsi di studio attivate presso le scuole, della loro prossimità geografica, della costituzione di gruppi organizzativi con equilibrata consistenza numerica in ragione del numero di domande degli aspiranti.

L'U.A.T. di Treviso provvederà a profilare le scuole con riferimento alle classi di concorso assegnate per la valutazione delle domande

Il coordinamento delle scuole delegate per le funzioni di cui ai precedenti commi, è esercitato dall'U.A.T. di Treviso, anche mediante il supporto del gruppo di lavoro istituito presso questo ufficio, a cui le scuole possono fare riferimento per chiarimenti o quesiti, al fine di consentire una valutazione omogenea dei titoli e dei servizi dichiarati dagli aspiranti, nonché per facilitare lo scambio di informazioni. A tal fine verrà comunicato l'indirizzo mail dedicato a cui far pervenire quesiti o richieste di chiarimenti.

### **Art. 3– Pubblicazione.**

Il presente decreto con il relativo allegato è pubblicato sul sito istituzionale dell'U.A.T. di Treviso e comunicato a tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Treviso.

LA DIRIGENTE  
Barbara Sardella  
documento firmato digitalmente

All. 1 Riparto classi di concorso tra le scuole